

RICORSO AL VERBALE



Che cos'è?

È una memoria difensiva con la quale il multato si oppone al verbale di contestazione.

Come funziona?

Il ricorso va presentato:

- o al **Prefetto** entro **60 giorni** dal ricevimento del verbale, a mezzo raccomandata a.r. all'ufficio o comando dell'organo accertatore o al Prefetto direttamente;
- o al **Giudice di Pace** entro **30 giorni** dal ricevimento del verbale può essere presentato a mano o inviato a mezzo posta alla cancelleria del Giudice, avendo cura di fornire un "**domicilio legale**" presso il comune della cancelleria per ricevere le comunicazioni.

Le due possibilità sono **alternative**, non sovrapponibili, e la scelta è **irrevocabile**.

Il ricorso non si può proporre contro un **preavviso di accertamento** (il foglietto lasciato sul parabrezza); questo può essere utilizzato soltanto per pagare in tempi brevi accettando la sanzione evitando di pagare le spese di notifica del verbale vero e proprio.

➤ Ricorso al Prefetto:

Il procedimento si basa sugli atti e sugli scritti difensivi che pervengono all'autorità amministrativa da parte del ricorrente e dall'ufficio di polizia dell'accertatore; dunque non si instaura mai un vero e proprio contraddittorio né un dibattimento pubblico. Il ricorso deve essere deciso entro **180 giorni** dalla sua presentazione all'ufficio di polizia (210 giorni se presentato direttamente al Prefetto).

Se il ricorso è accolto il Prefetto emette un'**ordinanza di archiviazione** in caso contrario

viene emessa un'**ordinanza-ingiunzione** per il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quanto previsto nel verbale (se l'infrazione prevede la sanzione in misura ridotta) e deve essere notificata entro **150 giorni** dalla sua adozione.

➤ **Ricorso al Giudice di Pace:**

Nel ricorso è opportuno richiedere

- la **sospensione dell'esecutività** del verbale, in modo di interrompere l'iter della procedura esecutiva da parte dell'organo creditore, e una **copia** deve essere inviata **all'ufficio o comando dell'agente** che ha accertato la violazione, per evitare che si attivi la procedura dell'**iscrizione a ruolo**.

Occorre indicare

- un recapito nel comune della cancelleria del Giudice di Pace ("**domicilio legale**") per ricevere le comunicazioni se si risiede in un comune diverso

Il Giudice di Pace

- fissa la data dell'**udienza**, nella quale **è necessario comparire personalmente o farsi rappresentare** (pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso);
- valuta ogni aspetto del ricorso e del verbale;
- può **ascoltare testimoni**;
- può **disporre perizie**, che possono essere richiesti anche dal ricorrente, ma in caso di infondatezza del ricorso il ricorrente potrà essere condannato al **pagamento delle spese**.

Se l'infrazione in contestazione prevede la decurtazione di **punti dalla patente**, a questa si può dar corso solo dopo l'**esito negativo del ricorso**.

Cosa fare

Se il ricorso presentato al Prefetto non viene accolto, il Prefetto emette l'ordinanza-ingiunzione. Contro l'ordinanza - ingiunzione si può ricorrere al **Giudice di Pace** entro **30 giorni**, con la stessa motivazione illustrata in quello respinto dal Prefetto.

Se il ricorso presentato al Giudice di Pace non viene accolto, il Giudice pronuncia la sentenza con la sanzione che deve essere pagata entro **30 giorni** dalla notifica, a questo rigetto si può ricorrere alla **Corte di Cassazione**.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di **Adiconsum** ("**Dove siamo**"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.